

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2641

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ANEDDA, TATARELLA, MACERATINI, TRANTINO**

Norme sulla destinazione dei locali di edifici giudiziari ai consigli degli ordini degli avvocati e procuratori

*Presentata il 7 maggio 1993*

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La legge 24 aprile 1941, n. 392, ha posto a carico dei comuni la fornitura e l'arredamento dei locali degli uffici giudiziari, nonché le spese per la manutenzione, l'illuminazione, il riscaldamento, la custodia, la provvista d'acqua, il servizio telefonico e la riparazione dei mobili e degli impianti.

La Corte costituzionale con la decisione n. 150 del 27 giugno 1986, ha confermato la legittimità della delega ai comuni per la fornitura di quanto materialmente occorre all'espletamento del servizio giudiziario ed ha risolto il dubbio collegato all'onerosità della spesa a carico dell'amministrazione comunale con riferimento al contributo erogato dallo Stato ai comuni, integrato dall'obbligo statale di

ripianamento delle passività dei bilanci comunali. Sono sorte perplessità ed incertezze sull'utilizzazione di locali situati negli stabili adibiti a sedi di tribunale da parte dei consigli dell'ordine degli avvocati e procuratori e sulle spese conseguenti alla utilizzazione di tali locali, benché la Corte costituzionale, con le decisioni 17 aprile 1968, n. 23, 17 aprile 1969, n. 85 e 27 febbraio 1973, n. 20, abbia riconosciuto che la partecipazione dell'ordine degli avvocati e procuratori al servizio della giustizia è indiscutibilmente correlata alla funzione giudiziaria.

È da ricordare che i consigli dell'ordine svolgono una pubblica funzione, con diverse e molteplici attività e che hanno quindi assoluta necessità dell'uso di locali

nelle sedi dei tribunali, senza dover subire oneri non sopportabili. Occorrono in particolare:

1) le sale avvocati, per la predisposizione ed esame di atti e documenti, per la sosta dei testimoni ed ausiliari della giustizia, per la stesura dei verbali e istanze nel corso delle udienze e per incombenze urgenti derivanti dalle funzioni di commissario giudiziale e curative dei fallimenti, per i pretori onorari, che non dispongono mai di un ufficio per l'esercizio delle loro funzioni, per scambi di informazioni e collegamenti telefonici con l'estero, per urgenti compilazioni dattilografiche, eccetera;

2) la sala riservata al consiglio per i processi disciplinari, ai quali può attualmente partecipare il pubblico ministero con il potere di accusa, di prova testimoniale e di ricorso al consiglio nazionale forense: si applicano infatti al procedimento disciplinare le regole relative all'obbligo di comunicare al pubblico ministero l'incolpazione, nonché alla competenza e alla ricsuzione, tipiche dei procedimenti giudiziari;

3) la sala destinata ai relatori per gli interrogatori e le istruttorie testimoniali in funzione dell'udienza collegiale disciplinare e per la custodia degli atti e documenti dei procedimenti in corso e di quelli conclusi;

4) la sala di presidenza in cui il consiglio, in base a specifiche norme, contenute in varie leggi, emette il parere in ordine agli elenchi dei giudici popolari e alle attività conseguenti, predispone gli elenchi e fissa i criteri per la nomina dei difensori d'ufficio (articolo 97 del nuovo codice di procedura penale), procede alla comunicazione della nomina degli avvocati scelti dai detenuti, dà le richieste informazioni ai cancellieri e ufficiali giudiziari quanto agli iscritti nell'albo, ostende al pubblico ministero quanto gli occorre per l'esercizio da parte sua del diritto di controllo sulle iscrizioni e cancellazioni e gli fornisce tutte le informazioni utili, esprime il parere sulla richiesta di un procuratore al presidente del tribunale di essere autorizzato a risiedere fuori dal capoluogo, formula il parere sugli onorari da liqui-

darsi a cura dell'autorità giudiziaria, anche solo a richiesta di quest'ultima, partecipa alla commissione di controllo delle spese per il palazzo di giustizia, comunica all'autorità giudiziaria la radiazione di un iscritto all'albo, designa il difensore, a spese dello Stato o dell'attore nelle cause di lavoro, su richiesta del giudice.

Da questa mole di attività discende evidentemente l'importanza del fatto che sia garantita agli ordini la disponibilità di spazi adeguati, disponibilità che va certamente peraltro graduata in relazione all'importanza ed all'entità del carico affidato alla giustizia locale.

L'amministrazione del demanio ha tuttavia avanzato, nei confronti dei consigli dell'ordine di alcune città (Milano, Firenze e Trieste) pretese di pagamento di canoni di locazione per i locali occupati nei palazzi di giustizia, disconoscendo la correlazione tra le funzioni svolte dai consigli degli ordini e le funzioni giurisdizionali. È necessario pertanto intervenire con un provvedimento legislativo che riconosca tale correlazione e pertanto legittimi l'occupazione dei locali idonei a svolgere le funzioni loro proprie da parte dei consigli dell'ordine.

Il testo della presente proposta di legge riproduce sostanzialmente quello contenuto all'articolo 20 del disegno di legge di iniziativa del Governo relativo alla riforma dell'ordinamento professionale forense, presentato nella X legislatura (atto Senato n. 1782), con cui si affrontava la questione già allora ritenuta meritevole di soluzione da parte dell'esecutivo.

Rispetto a quel testo la novità della presente proposta di legge è data dall'articolo 4 che prevede il pagamento di un canone da parte dei consigli dell'ordine fino al 31 dicembre 1993, ma in misura ridotta al 10 per cento del valore locativo sulla linea di quanto previsto dalla legge 11 luglio 1986, n. 390, per la disciplina delle concessioni e delle locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato in favore di enti o istituti culturali, degli enti pubblici territoriali, delle unità sanitarie locali, di ordini religiosi e di enti ecclesiastici.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

1. Negli edifici adibiti ad uffici giudiziari, sedi di tribunale, sono destinati al consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori locali idonei ad assicurare il funzionamento del consiglio stesso, in relazione alle sue effettive esigenze, comprese quelle necessarie per le istruttorie e i procedimenti disciplinari, per i rapporti con gli organi della giustizia locale, per la conservazione e la fruizione, anche da parte di magistrati, di biblioteche, e per ogni altro servizio utile all'amministrazione della giustizia.

2. Alla determinazione del numero e alla valutazione della idoneità dei locali di cui al comma 1 provvedono la commissione di manutenzione, se costituita, ovvero i capi degli uffici giudiziari e il presidente del consiglio dell'ordine interessato, tenuto conto della consistenza globale dell'edificio con riferimento alle esigenze connesse al regolare svolgimento dell'attività giudiziaria e di quella forense.

### ART. 2.

1. Per i locali destinati al consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori è corrisposto dallo Stato ai comuni proprietari degli edifici di cui all'articolo 1 un contributo annuo commisurato al valore locativo dei locali stessi. Il contributo decorre dal 1° gennaio 1994 ed è erogato con le modalità previste dall'articolo 2 della legge 24 aprile 1941, n. 392. Il contributo non comprende le spese necessarie per illuminazione, riscaldamento, custodia, provviste di acqua, servizio telefonico, forniture e riparazioni dei mobili e degli impianti dei locali medesimi, che sono a carico del consiglio dell'ordine.

**ART. 3.**

1. All'onere conseguente all'attuazione dell'articolo 2, valutato in lire 96.000.000 per ciascuno degli anni 1993, 1994, 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**ART. 4.**

1. Fino al 31 dicembre 1993 l'utilizzazione dei locali di edifici giudiziari da parte dei consigli dell'ordine degli avvocati e procuratori è soggetta alla corresponsione di un canone di locazione in misura non superiore al 10 per cento di quello determinato, sentito il competente ufficio tecnico erariale, sulla base del valore di mercato.